

N. TAR 2021–047 PROTOCOLLO 233105/RU del 5 luglio 2021

OGGETTO: Proroga delle misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 236 del 5/7/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1091 della Commissione del 2 luglio 2021, relativo alle misure di salvaguardia in oggetto.

Al riguardo, si fa presente che, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione del 24 giugno 2021 (TAR 2021-042 del 30 giugno 2021) la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 prorogandole misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici fino al 30 giugno 2024 e sostituendo l'allegato IV del regolamento (UE) 2019/159.

Tuttavia con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1091 la Commissione, al fine di permettere un'adeguata assegnazione dei contingenti tariffari con effetto a decorrere dal 1 luglio 2021 ha rettificato l'allegato IV pubblicato con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, in quanto contenente un errore materiale.

N. TAR 2021–048 PROTOCOLLO 235305/RU del 6 luglio 2021

OGGETTO: Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n.238 del 6/07/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione del 5 luglio 2021, che istituisce, a decorrere dal 7/7/2021, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00(codice TARIC 7211 13 00 19), ex 7211 14 00(codice TARIC 7211 14 00 95), ex 7211 19 00(codice TARIC 7211 19 00 95), ex 7225 19 10(codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60(codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10(codice TARIC 7226 19 10 95), ex 7226 91 91(codice TARIC 7226 91 91 19) e 7226 91 99 sono esclusi i seguenti prodotti:

- 1) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- 2) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- 3) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm;
- 4) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 05 0mm;
- 5) i prodotti la cui larghezza è pari o inferiore a 350 mm e il cui spessore è pari o superiore a 50 mm, indipendentemente dalla lunghezza del prodotto.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 7.3%

(codice addizionale Taric C999). Ad alcune società produttrici/esportatrici della Turchia, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/1100. L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana

di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione.

“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Si fa inoltre, presente che, in conformità all'art. 2 del regolamento in parola, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 sono riscossi in via definitiva (v. Tar n. 2 del 2021 prot.n. 6083/RU dell'8 gennaio 2021). Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping devono essere svincolati.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1100 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

LE VOCI NUOVE SOSPENSIONI E CONTINGENTI SONO AGGIORNATE SULLA TARIFFA DOGANALE ON LINE

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1123 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2021**

che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio

Articolo 1

L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 luglio 2021. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall'11 luglio 2026 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021